

# L'itinerario di un'idea

“Una costituzione non è l’atto di un governo, ma l’atto di un popolo che crea un governo: un governo senza costituzione è un potere senza diritto... una costituzione è antecedente ad un governo; e il governo è solo la creatura della costituzione”.

*Queste parole di Thomas Paine, che risalgono alla fine del secolo XVIII, ci introducono con efficacia nella moderna concezione delle costituzioni politiche.*

*Nelle parole di Paine infatti è contenuta un'idea che è tuttora alla base anche della nostra Costituzione, ovvero della legge fondamentale su cui da oltre 55 anni si regge la Repubblica italiana: non solo il governo di un Paese dipende dalla costituzione di quel Paese, ma la costituzione stessa dipende dal popolo.*

*Questo principio democratico, che nella Costituzione della Repubblica italiana trova espressione nell'articolo 1 secondo cui “la sovranità appartiene al popolo”, a noi europei degli anni 2000 può apparire ovvio e scontato, anche se tuttora fatica non poco a trovare rispondenza nei fatti in molti Paesi.*

*In realtà esso è una conquista relativamente recente, che si contrappone a secoli e millenni di storia in cui è prevalsa, spesso incontrastata, una totale dipendenza della stragrande maggioranza dei popoli e degli individui rispetto al potere assoluto, incontrollato e incontrollabile, di faraoni o imperatori, monarchi o principi, oligarchie o aristocrazie, governi di pochi o dei “migliori”, cioè delle famiglie più nobili e ricche.*

*Proprio perciò l'itinerario che nelle prossime pagine ci porterà fino all'Assemblea costituente ed alla Costituzione della Repubblica italiana, cercherà di individuare le più importanti radici del nostro ordinamento costituzionale.*

# La Grecia e le origini lontane

## Quando nacque la democrazia

In Grecia si afferma il principio secondo cui il potere deve essere limitato dalla legge. A Roma Cicerone già vede nel popolo la fonte del potere



È assai difficile precisare il momento in cui il termine costituzione viene impiegato in senso affine a quello odierno. Infatti mentre la parola costituzione è presente già nel mondo antico, greco e latino, il suo significato si va lentamente e progressivamente modificando nel corso dei secoli.

Già nel V-IV secolo prima di Cristo, Isocrate, oratore ateniese, parla della costituzione e la definisce come “l’anima della città”.

Nel medesimo periodo Aristotele dimostra di avere già chiara la distinzione tra il concetto di costituzione e quello di legge. Egli dice infatti che “per costituzione si intende un ordinamento della città riguardo alle magistrature, al modo di distribuirle, all’attribuzione della sovranità, alla determinazione del fine di ciascuna associazione. Invece le leggi sono fondamentalmente distinte dalla costituzione, in quanto hanno per fine di prescrivere ai magistrati norme per esercitare l’imperio e punire i trasgressori”. La legge comune è dunque nettamente subordinata alla costituzione, intesa come struttura fondamentale dell’ordinamento statale, come essenza della città-stato.

Tanto Aristotele quanto Platone inoltre individuano con precisione il criterio di distinzione tra le forme di governo giuste e quelle ingiuste nella supremazia della legge.

Nel dialogo intitolato appunto *Le leggi*, Platone, in polemica con le forme degenerare di democrazia, afferma infatti che “secondo le leggi antiche il popolo non era il padrone, ma in un certo modo era volontariamente servo delle leggi”.

Analogamente Aristotele, nella *Politica*, sostiene che vi è una democrazia dove è sovrana la legge e una dove, invece, è sovrana la massa: “una

# A Roma e nel Medio Evo

## Mette radici l'idea di legge di natura

Secondo Fiorentino (I secolo d.C.): “Era contro natura sottomettere un uomo alla tirannia di un altro uomo...”.

Nasce nel secolo XIII la differenza tra diritto e governo: la legge prevale sulla politica



Caduta la Repubblica ed instaurato l'Impero (I sec. a.c.) a Roma il termine *constitutio* cominciò ad essere usato non per riferirsi all'intero ordinamento dello Stato, ma solo per indicare le manifestazioni di volontà dell'imperatore: tali *constitutiones* erano delle vere e proprie leggi riguardanti gli argomenti più vari. In questo stesso senso il termine *constitutio* sarà ancora impiegato ai tempi di Carlo Magno (VIII-IX sec.).

Nel costituzionalismo romano coesistevano dunque sia il principio democratico del popolo come fonte del potere (Cicerone), sia il principio assolutistico del trasferimento al principe di ogni potere. È inoltre interessante notare come nel pensiero giuridico romano e poi in quello medievale fosse già presente il concetto di diritto e di legge di natura, che ritroveremo nell'Età moderna. Ulpiano, uno dei maggiori giuristi romani, vissuto tra il II e il III secolo dopo Cristo, scriveva ad esempio che “gli schiavi rispetto al diritto civile sono niente”, mentre “rispetto al diritto naturale, il diritto dettato dalla natura, quello che sarebbe l'ordine naturale delle cose, gli uomini sarebbero tutti quanti uguali”.

E un altro giurista, Fiorentino, vissuto quasi un secolo prima, rilevava che “era contro natura sottomettere un uomo alla tirannia di un altro uomo”, anche se, aggiungeva, il tempo in cui i vinti venivano resi schiavi dal vincitore rappresentava comunque un progresso rispetto a quello, ancor più barbaro, in cui essi venivano tutti massacrati.

Da parte sua Sir John Fortescue, ultimo grande costituzionalista dell'Inghilterra medievale, definisce la legge di natura come “la madre di tutte le leggi umane”. Naturalmente quello di legge di natura non era nel Medio Evo

# Liberi Comuni e Monarchie limitate

Un potere controllato dai rappresentanti del popolo

Prima con le assemblee, poi con i consigli nati da libere elezioni, piccole e grandi comunità si autogovernano. Il loro esempio rimane anche nelle monarchie “limitate” dal parlamento, espressione di una parte del popolo



In epoca medievale il termine costituzione o statuto veniva utilizzato per fare riferimento a leggi fondamentali di cui si dotavano talune collettività: soprattutto liberi Comuni, ma anche alcune classi privilegiate.

Il sovrano, l'imperatore, il pontefice, il re o il principe “consentiva a riconoscere una certa ‘libertà’, o insieme di libertà, ad una città, oppure poniamo, ai mercanti di una regione, ai cavalieri della sua terra, ai nobili reggitori di feudi e simili. Queste concessioni erano scritte in un documento solenne, che aveva nomi diversi (Carta, Costituto, Bolla, Capitolare, Statuto). Le norme contenute in tale documento, insieme ad altre norme che quella città, quella categoria, quella classe, si davano, formavano una “Costituzione”.

I Comuni, come è noto, erano nati nel XII secolo dalla lotta delle popolazioni urbane per difendere i propri interessi e affermare la propria libertà nel clima di incertezza e di disprezzo del diritto causati dalla decadenza dell'Impero e dalla prepotenza dei signori feudali.

Secondo la dottrina giuridica del tempo i Comuni erano universitates superiores non recognoscentes, collettività che non riconoscono un'autorità superiore: nell'ambito del proprio territorio essi erano dunque indipendenti e sovrani. “I Comuni estendono così la loro ingerenza ed il loro potere nei più vari campi: dall'amministrazione dei beni della città e dall'elezione dei magistrati, al regolamento dei rapporti con le città vicine, all'adozione di determinati usi e consuetudini, alla deliberazione dei propri statuti, cioè dei propri ordinamenti costituzionali”.

In un primo tempo il potere supremo del Comune era esercitato direttamente dal popolo riunito in Assemblea, arengum o parlamentum, ma anche in

# Verso l'Età moderna

Non più privilegi per i signori,  
ma garanzie per i sudditi

Il passaggio dal Medio Evo ai tempi moderni si traduce “nel tentativo, e nel finale successo del tentativo, di assicurare una precisa sanzione per i diritti dei sudditi contro la volontà arbitraria del principe”



Se si fa eccezione per quelle ottenute dai liberi Comuni, occorre riconoscere che solitamente nel Medio Evo le costituzioni sono sì delle “limitazioni al potere regio, ma... nell’interesse dei baroni, dei feudatari”. Lungi dall’avere un valore democratico queste costituzioni rappresentano dunque “una difesa degli egoismi dei feudatari... della grande nobiltà, del ceto privilegiato di fronte alla monarchia”.

Per la gente comune tutto ciò finisce spesso per comportare solo maggiore oppressione, maggiori angherie.

Bisogna aspettare il XVIII ed il XIX secolo perché le costituzioni, da garanzie per pochi grandi signori, divengano garanzie per il popolo, anche se quando si parla di popolo, in questo periodo, bisogna ricordare che si intende solo la borghesia, l’unica classe cioè che “abbia da difendere la libertà della sua cultura, delle sue manifestazioni religiose, dei suoi commerci”.

Il passaggio dal Medio Evo ai tempi moderni si traduce “nel tentativo, e nel finale successo del tentativo, di assicurare una precisa sanzione per i diritti dei sudditi contro la volontà arbitraria del principe”. Un contributo determinante al successo di questo tentativo viene, come si è già accennato e come vedremo meglio più avanti, dall’esperienza costituzionale inglese, grazie alla quale per la prima volta in Europa una grande monarchia assoluta si trasforma, tra il XIII e il XVII secolo, in una monarchia costituzionale in cui il re è “responsabile non soltanto innanzi a Dio, come era stato prima, ma innanzi alla legge e innanzi al popolo”.

Un contributo altrettanto importante al superamento dello Stato assoluto viene tuttavia anche dall’afferinarsi, tra il XVI e il XVIII secolo, delle teorie

# Le prime esperienze costituzionali L'Inghilterra

Lo Stato costituzionale dunque è di origine inglese e sorge come reazione allo Stato assoluto: non più accentramento di tutto il potere nelle mani del monarca, ma divisione dei poteri a garanzia dei diritti e delle libertà dei sudditi.

“La prima caratteristica generale del sistema costituzionale britannico consiste nella mancanza di una Costituzione scritta. In Inghilterra non esiste una Carta, un testo, più o meno solenne, chiamato costituzione... e non esiste nemmeno un complesso di leggi che messe insieme ci diano la versione organica di una costituzione scritta. Il diritto inglese è un diritto prevalentemente non scritto... cioè derivante dalla consuetudine”.

Accanto a questo aspetto consuetudinario, ve ne è un altro che caratterizza le origini dell'ordinamento costituzionale inglese: quello di essere basato su convenzioni, su accordi, derivante cioè da un patto, risultato dell'equilibrio e del compromesso progressivamente raggiunti dapprima tra la monarchia e la grande feudalità e poi tra queste due forze e la nascente borghesia.

Scriveva John Aylmer, vescovo di Londra nel 1559: “Il regime inglese non è una monarchia pura, come alcuni pensano per difetto di riflessione, né una pura oligarchia, né una democrazia, ma un regime misto di tutte queste forme, nel quale ognuna di esse ha o può avere uguale autorità”.

La Charta di Enrico I del 1110, che concedeva taluni privilegi ai baroni, la Magna Charta di re Giovanni del 1215, che riconosceva i reciproci diritti del re e dei baroni, l'Habeas corpus, pure del 1215, che garantiva specifici diritti all'imputato, lo statuto De tallagio non concedendo del 1297, che stabiliva la necessità del consenso del Parlamento per il prelievo dei tributi, rappresentano altrettante manifestazioni della visione pattizia del potere sovrano tipica dell'ordinamento costituzionale inglese.

Il fatto che i sudditi con cui il re stringeva il patto “fossero soltanto gli esponenti della feudalità e non anche l'intera collettività popolare non toglie alla Magna Charta, il più importante dei testi britannici citati, il carattere di norma fondamentale dello Stato”.

# Le prime esperienze costituzionali L'America

Il contributo offerto dall'esperienza costituzionale inglese, pur nella irripetibile originalità della sua evoluzione per la successiva formazione delle costituzioni americana ed europee.

Dall'osservazione e dall'ammirazione dell'organizzazione statale britannica, del suo sistema di governo parlamentare basato sull'equilibrio dei poteri, sono nate infatti sia la coscienza politica degli uomini dell'età moderna, sia le idee politiche dell'Illuminismo francese, ed in particolare di uno dei suoi esponenti più rappresentativi: Montesquieu (1689-1755). E proprio delle idee di Montesquieu erano imbevuti i costituenti americani del 1787.

Nel formare la costituzione degli Stati Uniti essi infatti vollero applicare rigorosamente il principio, elaborato appunto dal Montesquieu a garanzia dei diritti individuali e delle libertà civili, della cosiddetta divisione dei poteri: legislativo, che spetta al Parlamento, esecutivo, che spetta al Governo, e giudiziario, che spetta alla Magistratura.

Questo principio, che solo erroneamente Montesquieu aveva ritenuto di riscontrare nell'Inghilterra del XVIII secolo, e che è nettamente affermato nel testo della Costituzione americana, non trova tuttora applicazione pratica nella realtà costituzionale statunitense.

Approvata dalla Convenzione di Filadelfia il 17 settembre 1787, a chiusura della lotta politica condotta dai coloni inglesi per la conquista dell'indipendenza dall'Inghilterra e delle libertà individuali, la Costituzione degli Stati Uniti d'America può considerarsi la prima grande costituzione scritta della storia moderna.

Essa, con l'aggiunta della Dichiarazione dei diritti del 1791 e di altri numerosi emendamenti, è ancora oggi in vigore e stabilisce un sistema di governo definito presidenziale, in quanto ruota attorno alla figura del Presidente, che unifica nella sua persona gli uffici di Capo dello Stato, Capo del Governo e leader del Partito di maggioranza.

Tra i suoi numerosi poteri, il Presidente ha quello di inviare messaggi al Congresso,

# Le prime esperienze costituzionali

## La Francia

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che fu votata dall'Assemblea costituente francese il 26 agosto 1789 e, dopo essere stata collocata come preambolo della Costituzione approvata il 3 settembre 1791, continuò ad ispirare le dichiarazioni poste a preambolo delle successive costituzioni, è la prima dichiarazione dei diritti che si sia avuta in Francia ed in Europa.

“Tale Dichiarazione a ragione viene considerata il più celebre documento della storia costituzionale moderna, in quanto proclama i diritti fondamentali dell'uomo secondo la concezione individualistica liberale ed afferma i principi della sovranità nazionale e della separazione dei poteri”.

Accanto al principio della separazione dei poteri, teorizzato come si è visto da Montesquieu, saranno proprio il principio della sovranità nazionale e la concezione liberale dello Stato ad avere la fortuna maggiore nei decenni successivi.

Il principio della sovranità nazionale o popolare, contrapposto al principio della sovranità d'origine divina che per secoli aveva giustificato l'esistenza delle monarchie assolute, aveva la propria origine nelle idee filosofiche e politiche di Jean Jacques Rousseau (1712/1778) e nella teoria democratica del potere costituente di Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836).

Secondo questa teoria solo al popolo spetta la funzione costituente dello Stato: la Costituzione può essere deliberata soltanto dal popolo o da un'assemblea costituente da esso delegata. Gli organi del governo hanno poteri costituiti, derivanti cioè dalla Costituzione, al popolo spetta invece il potere costituente di approvare la Costituzione direttamente o indirettamente.

La teoria democratica del potere costituente trovò applicazione prima nella formazione delle costituzioni degli Stati americani (1776) e dello Stato federale (1787) ed ispirò poi l'atto costituzionale iniziale della Rivoluzione francese, quando la Camera rappresentativa del terzo stato, cioè la borghesia, in contrapposizione alla nobiltà e al clero,

# Le prime esperienze costituzionali

## L'Italia (1796-1848)

Lo Stato liberale, quale si viene delineando in Inghilterra dopo il 1688, negli Stati Uniti d'America dopo il 1787, in Francia dopo il 1789, "è caratterizzato dal fatto che il potere politico è attribuito ad una classe distinta per il suo censo. Cioè, come si capisce, alla classe borghese".

In effetti uno dei principi su cui lo Stato liberale si reggeva, era quello del diritto di voto censitario, che, ammettendo a votare solo i cittadini più ricchi, nei fatti svuotava di significato i concetti di sovranità popolare, di libertà e di uguaglianza dei cittadini.

Questo principio, che caratterizzò lo Stato liberale fino al suo tramonto, naturalmente non risparmiò nemmeno l'Italia, la cui esperienza costituzionale fu in larga parte conseguenza di quella francese. Le prime costituzioni italiane, da quelle della Repubblica di Bologna (4.12.1796), della Repubblica Cispadana (19.3.1797) e della Repubblica Cisalpina (8.7.1797) fino agli Statuti del Regno d'Italia (1805), furono infatti espressione diretta o indiretta della volontà di Napoleone Bonaparte che, dopo aver occupato la penisola alla testa dell'esercito repubblicano francese, aveva ricercato ed ottenuto l'appoggio di una parte dell'aristocrazia e dell'alta borghesia.

"A differenza delle Costituzioni francesi che erano state emanate da un'Assemblea costituente eletta liberamente dal popolo e che concludevano un profondo rivolgimento sociale e politico, le carte costituzionali italiane di questo periodo furono in gran parte redatte secondo il modello francese ed i cittadini erano chiamati ad esprimere un'accettazione formale".

Ciò nonostante, le costituzioni italiane del periodo napoleonico non possono essere considerate solo passiva accettazione dei principi costituzionali francesi.

La richiesta di costituzione formulata da Pietro Verri nel 1790, ad esempio, dimostra come, ben prima dell'arrivo di Napoleone, fosse già presente in Lombardia,

# Cent'anni d'Italia 1848-1946

Dall'unità dello Stato alla libertà del popolo

## Lo Statuto del Regno d'Italia

Tra le costituzioni del 1848 solo quella siciliana e quella della Repubblica romana furono deliberate dai rispettivi Parlamenti. Le altre furono concesse o elargite dai sovrani: furono cioè Carte ottriate (dal francese *octroyées*).

Non sfuggì a questa caratteristica lo Statuto del Regno di Sardegna, preannunziato con un proclama l'8 febbraio e promulgato il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto di Savoia.

Lo Statuto, che dal sovrano prese il nome di Statuto Albertino, rimase in vigore con numerose modifiche per quasi un secolo, accompagnando la monarchia dei Savoia nel processo storico che porterà alla formazione dello Stato unitario (1861), all'avvento del Fascismo (1922) e infine alla nascita della Repubblica (1946).

Tuttavia la concessione dello Statuto non fu iniziativa spontanea di Carlo Alberto, il quale in realtà “avrebbe voluto sì modernizzare il suo Stato ed anche dotarlo di qualche più libero istituto: ma certo non pensava con serietà a nulla che potesse ricordare una Costituzione”.

In una lettera indirizzata al conte Borelli il 2 febbraio 1848, Carlo Alberto scriveva infatti di essere deciso a “combattere fino all'estremo e nulla accordare a una domanda fatta con l'insurrezione”. Alla fine però, di fronte alla pressione popolare e alla notizia della concessione della Costituzione nel Regno delle Due Sicilie (29 gennaio 1848), il sovrano fu costretto a “scegliere il minor male, per evitarne uno maggiore”, per evitare cioè un'insurrezione che avrebbe potuto travolgere la monarchia stessa.

Con lo Statuto (il termine fu preferito a quello di Costituzione “come più schiettamente latino e italiano”) “la monarchia sabauda da assoluta qual era, si trasformava in monarchia costituzionale: la suprema potestà di governo non era più accentrata



La marcia su Roma (1922)

## Lo Statuto e il regime fascista

Il regime parlamentare, stabilitosi con la forza della consuetudine, sopravvisse ai tentativi di involuzione autoritaria fino al 1922, data in cui il fascismo, con la complicità della monarchia sabauda, si impadronì del potere.

A partire da quel momento lo Statuto dimostrò tutta la propria debolezza di costituzione flessibile, modificabile cioè con semplici leggi ordinarie, al contrario della costituzione rigida, come è la nostra attuale, che può essere modificata solo con una particolare procedura indicata dalla costituzione stessa.

“Lo statuto, benché definito nel preambolo “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile”, non conteneva alcuna norma di garanzia costituzionale, né prevedeva alcun mezzo per invalidare una legge successiva contraria allo statuto stesso o per reprimere abusi alle libertà in esso proclamate. Tant’è vero che durante il fascismo non fu mai abrogato e rimase in vigore fino alla proclamazione della Repubblica e, in parte, fino al 31 dicembre 1947”.

Pertanto mentre i pur limitati diritti individuali e collettivi sanciti dallo Statuto, quali l’eguaglianza davanti alla legge, la libertà individuale, di stampa, di riunione e di petizione, l’inviolabilità del domicilio, furono in gran parte soppressi dalla dittatura fascista, lo Statuto stesso continuò ad offrire a quest’ultima una sorta di copertura sul piano della legittimazione formale.

“Il nuovo regime, però, aveva bisogno di norme idonee ad assicurarne lo sviluppo, di leggi adeguate, di un suo diritto”. Conseguentemente a partire dal 1923 furono emanate numerose leggi mediante le quali fu progressivamente edificata la dittatura.

Il 18 novembre 1923 venne approvata la legge elettorale Acerbo per cui alla lista che avesse avuto la maggioranza relativa dei voti alle elezioni sarebbero toccati i



Le brigate partigiane sfilano dopo la Liberazione

## 25 Luglio 1943 - 2 Giugno 1946: verso la Costituzione

La riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943, in cui Mussolini per la prima volta viene messo in minoranza e che consente a Vittorio Emanuele III di farlo arrestare, inaugura non solo l'irreversibile agonia del regime fascista, ma anche una crisi costituzionale, che si concluderà solo con la fine ingloriosa della monarchia sabauda e dello stesso Statuto Albertino.

Il primo atto del Governo affidato al Maresciallo Pietro Badoglio, attraverso cui prende avvio lo smantellamento delle strutture liberticide edificate dal fascismo, è il Regio Decreto Legge n. 668 del 29 luglio 1943, con cui viene soppresso il famigerato Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che aveva rappresentato il principale strumento di repressione e di persecuzione degli antifascisti durante il regime.

Il 2 agosto dello stesso anno viene soppresso il Partito Nazionale Fascista (RDL n. 704), viene sciolta la Camera dei Fasci e delle Corporazioni e vengono emanate disposizioni relative all'elezione di una nuova Camera entro quattro mesi dalla fine della guerra (RDL n. 705).

Il 5 giugno 1944 Re Vittorio Emanuele III nomina luogotenente generale del Regno il figlio Umberto e pochi giorni dopo nomina un governo presieduto da Ivanoe Bonomi, che è emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale di cui fanno parte democristiani, comunisti, socialisti, azionisti, liberali e democratici del lavoro.

Il 25 giugno il Decreto Legge Luogotenenziale n. 151, documento fondamentale di quella che fu definita Costituzione provvisoria, corregge in modo significativo il RDL n. 705. Il nuovo Decreto prevede tra l'altro che dopo la Liberazione venga eletta dal popolo a suffragio universale non più una Camera dei Deputati, bensì una vera e propria Assemblea costituente, per procedere alla scelta della forma istituzionale e all'adozione di una nuova Costituzione dello Stato (art. 1).

# Costituzione: l'alba di una nuova civiltà

Quando cessarono gli spari, un glorioso giorno di primavera, chi c'era visse un momento indimenticabile.

La guerra era finita. Finalmente sirene e cannoni tacciono e nelle piazze si diffondono allegre le note sparse da mille orchestre che suonano per un popolo impazzito di gioia. Il walzer si alterna al boogie-woogie, un ballo importato al seguito delle truppe americane. Tornano a casa i reduci, scendendo da treni senza vetri. Molti non torneranno mai più. Le biciclette sciamano tra le macerie delle case, le rare automobili alzano la polvere delle strade di campagna. L'italiano medio di allora porta i vestiti con le toppe, mangia con la tessera, nei negozi ricompaiono scarse le merci, i ragazzi portano i vestiti smessi dai grandi. Ma in mezzo a tanta desolazione, una splendida carica emotiva anima tutti: è la voglia di ricostruire il paese, nelle cose e negli animi.

Nasce la Costituzione mentre rinascono le case, rinascono figli dalle coppie separate dalla guerra, rinascono i fiori nei giardini trasformati in orti di guerra.

Tutto si anima come se tutto si reinventasse, cancellando trent'anni di dittatura e di guerre. Il cinema neorealista, il festival di Sanremo, Coppi e Bartali, la nuova letteratura, le automobili, le elezioni. È il paese che chi c'era ricorda guardando con altri occhi le foto di quegli anni.

L'Assemblea costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946. Dopo i discorsi inaugurali di Vittorio Emanuele Orlando e del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, fu eletto Presidente dell'Assemblea il socialista Giuseppe Saragat e furono eletti quattro vice-presidenti: il comunista Terracini, il repubblicano Conti, e i democristiani Micheli e Pecorari.

Come previsto dall'articolo 2 del Decreto n. 98 del 16 marzo 1946, tre giorni dopo fu eletto anche il Capo provvisorio dello Stato. La scelta cadde su Enrico De Nicola, illustre avvocato napoletano ritiratosi dalla politica prima del 1924, cui andarono



La Costituzione sancisce, per la prima volta, il diritto di voto alle donne

attraverso il sistema tributario “informato a criteri di progressività” e la fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi.

La seconda parte della Costituzione, che comprende gli articoli dal 55 al 139, definisce gli organi dello Stato repubblicano ed i loro reciproci rapporti.

Mentre lo Statuto Albertino realizzava, in modo per altro parziale, solo il principio della separazione dei poteri (Legislativo al Parlamento, Esecutivo al Governo e Giudiziario alla Magistratura), la Carta fondamentale della Repubblica realizza anche quello del potere limitato mediante l'istituto della Corte costituzionale, un apposito organo di giustizia cui spetta il compito di controllare l'attività legislativa dello Stato per assicurare che essa non sia mai in contrasto con la Costituzione.

È infine utile ricordare l'ultimo articolo della Costituzione, il 139, che precede le XVIII Disposizioni transitorie e finali: “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Viene così inequivocabilmente affermata l'irreversibilità del processo storico che in Italia ha portato alla conquista della Repubblica democratica. Indietro non si può tornare.

La Costituzione, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, venne promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947. Fu quindi pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947. Entrò in vigore il 1° gennaio 1948, come prevede il primo comma della XVIII Disposizione transitoria.